



RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI PROTOCOLLI: A) PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE, FATTO A STRASBURGO IL 18 DICEMBRE 1997; B) PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO AL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE, FATTO A STRASBURGO IL 22 NOVEMBRE 2017

Art. 4 (Protocollo addizionale)

ed entrata in vigore

1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli altri Stati firmatari della Convenzione. Esso e' sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato firmatario non puo' ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere precedentemente o contemporaneamente ratificato, accettato o approvato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 3. Per ogni Stato firmatario che depositerà' successivamente lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito.

Versione in vigore dal 15 aprile 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

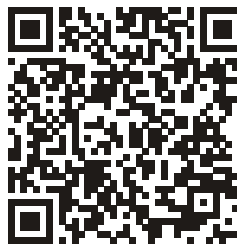
Atto	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017
Estremi	Legge 29 marzo 2021, n. 49
Partizione	Protocollo addizionale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-49-2021/protocollo-addizionale-art-4>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it

condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017 · Art. 4 (Protocollo
addizionale)

condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017 · Art. 4 (Protocollo
addizionale)

